

Codice A1409D

D.D. 25 agosto 2026, n. 519

Accertamento della somma di Euro 2.000.000,00 sul cap. 16575/2026. Impegno della somma di euro 1.960.000,00 sul capitolo 157813/2026 a favore delle ASL ed impegno della somma di Euro 40.000,00 sul capitolo 157813/2026 a favore dell'ASL CN1 per lo svolgimento di attività finalizzate alla gestione delle emergenze epidemiche animali per la comparsa di focolai di malattie di categoria A.



ATTO DD 519/A1409D/2026

DEL 25/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Accertamento della somma di Euro 2.000.000,00 sul cap. 16575/2026. Impegno della somma di euro 1.960.000,00 sul capitolo 157813/2026 a favore delle ASL ed impegno della somma di Euro 40.000,00 sul capitolo 157813/2026 a favore dell'ASL CN1 per lo svolgimento di attività finalizzate alla gestione delle emergenze epidemiche animali per la comparsa di focolai di malattie di categoria A.

Premesso che:

le emergenze veterinarie sono definite dal Ministero della Salute come situazioni impreviste di natura sanitaria con elevato potenziale danno economico o per la salute umana, da affrontare con tempestività e misure straordinarie;

nel recente passato sul territorio della regione Piemonte la Peste Suina Africana (di seguito PSA) e l'Influenza Aviaria (di seguito IA), come si evince dai bollettini epidemiologici nazionali pubblicati sui siti istituzionali dei Centri di Referenza Nazionale per la PSA – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise – e per l'IA - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, hanno coinvolto la popolazione stabulata di suini (PSA) e di avicoli (IA) e che la presenza di entrambi i virus è attualmente accertata nella popolazione selvatica delle specie sensibili.

Preso atto che:

il Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” riporta un elenco di malattie per le quali applicare norme specifiche per la prevenzione e il controllo (c.d. “malattie elencate”), indicando all’art. 9 le norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di patologie elencate;

il Regolamento di esecuzione 2018/1882 classifica le malattie elencate secondo quanto disposto dall’art. 9 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/429 individuando come malattie di categoria A

quelle che non si manifestano normalmente nell'Unione per le quali, non appena individuate, le autorità sanitarie dello Stato membro devono procedere all'adozione immediata di misure di eradicazione, classificando, tra le altre, come patologie di categoria A la PSA e l'IA;

il Regolamento delegato (UE) 2020/687 integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e individua le misure da applicare nel caso in cui una malattia classificata di categoria A faccia la sua comparsa sul territorio di uno stato membro, definendo in particolare le misure di controllo da applicare in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti, tra cui le procedure di abbattimento dei capi e smaltimento e le operazioni di pulizia e disinfezione e le misure da applicare in caso di malattia di categoria A nella popolazione selvatica, compresi i campionamenti e la gestione delle carcasse;

il D.Lgs 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429" individua, in combinato disposto con il D.Lgs 27/2021, le autorità competenti nazionali, regionali e locali in materia di sanità animale e stabilisce le misure di sorveglianza e di controllo in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria A o di malattia emergente, rinviando alle specifiche norme del Regolamento delegato (UE) 2020/687 sopra richiamato;

il Piano Nazionale per le Emergenze di tipo epidemico, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, in fase di aggiornamento, individua le risorse e definisce i compiti, le responsabilità e le modalità d'intervento e di coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della prevenzione e del controllo di talune malattie animali, mediante l'attività di sorveglianza e di eradicazione, nonché di gestione delle emergenze in caso di focolai a carattere epidemico. Lo stesso prevede altresì la composizione e i compiti delle Unità di Crisi Centrale, Regionale e Locale.

Preso, altresì, atto che

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana nel suino stabulato e nel suino selvatico, tra cui limitazioni alla movimentazione di carni e prodotti, obblighi relativi a certificazioni e bollatura sanitaria, piani d'azione nazionali per evitare la diffusione della PSA e obblighi speciali di formazione e informazione circa il focolaio epidemico;

il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina africana in Italia per il 2025-2027, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, contempla le attività di sorveglianza passiva da effettuarsi nel domestico e nel selvatico, le misure da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia sia nel domestico che nel selvatico e ogni altra attività possa rientrare nel contesto della sorveglianza, controllo ed eradicazione della malattia;

il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023 – 2028, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, prevede l'incentivazione delle operazioni di abbattimento della specie cinghiale finalizzate al contenimento della circolazione del virus della PSA, da attuarsi anche con il rimborso dei capi abbattuti previsto a livello regionale dalla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023;

il Manuale delle Emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti, revisione n. 5 del 2025, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero

della Salute, costituiscono un protocollo operativo in supporto al Servizio Veterinario in caso di sospetto e conferma di PSA, fornendo indicazioni di dettaglio sulle attività che devono essere poste in essere in tali casi;

il Manuale Operativo per l'Influenza Aviaria, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, prevede disposizioni specifiche per la rilevazione precoce della circolazione virale negli avicoli domestici e selvatici, la dotazione di dispositivi di protezione individuale sia per il monitoraggio che per la gestione dei focolai e le procedure di abbattimento in caso di positività in allevamento;

il Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, all'articolo 2 comma 2 sexies ha previsto che "Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è altresì autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di centocinquanta euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario";

con Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026, il Commissario Straordinario alla PSA ha assegnato, ai sensi del sopra citato articolo 2, comma 2 – sexies, del D.L. 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 alla Regione Piemonte la somma di euro 166.315,79 per la finalità prevista dalla legge e per quella di procedere ad una riduzione della popolazione di cinghiali che permetta di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del cinghiale selvatico e contrastare la diffusione della malattia verso territori indenni.

Considerato, come da verifiche del settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" che:

il combinato disposto della normativa sopra citata pone in capo ai Servizi Veterinari delle ASL, in quanto autorità competente locale (ACL) l'attuazione delle misure finalizzate alla sorveglianza della presenza di patogeni responsabili dell'insorgenza di malattie di categoria A negli stabilimenti presenti sul territorio di competenza e, nel caso dell'insorgenza di focolai, le conseguenti attività volte alla loro eradicazione tra le quali rientrano le procedure per l'abbattimento dei capi presenti, la rimozione dei capi ed eventuali prodotti e il loro invio agli impianti di smaltimento autorizzati, unitamente alle preliminari operazioni di pulizia e disinfezione;

la medesima normativa stabilisce, altresì, la competenza dell'ACL in merito alla sorveglianza e al controllo dei patogeni responsabili di epizootie nella popolazione selvatica delle specie target attraverso campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti, nonché sulla gestione delle carcasse e dei sottoprodotti nel rispetto delle previste condizioni di biosicurezza.

Dato atto che

con la D.D. n. 958 del 03 maggio 2023 era stata avviata una sperimentazione, con il supporto delle province e degli enti gestori, finalizzata, sulla base di quanto previsto dalla normativa UE, ad incentivare l'abbattimento di cinghiali nelle zone limitrofe a quelle di circolazione virale, individuate nei territori dei comuni in zona di Restrizione I, un contributo di un importo massimo di 90 euro per l'abbattimento ogni femmina adulta e/o subadulta;

la citata D.D. approvava altresì una procedura operativa per l'erogazione dei contributi,

demandando alle ASL coinvolte la corresponsione di questi ultimi e il compito di effettuare la raccolta ed il trattamento dei dati personali raccolti, ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa sulla privacy vigente.

Tenuto conto della possibilità concreta che possano verificarsi ulteriori focolai di malattie di categoria “A” di cui al Regolamento (UE) 2016/429, nonché degli obblighi derivanti dalla normativa sopra richiamata, le attività di gestione dei focolai di malattie di categoria A da parte delle Autorità Competenti Locali rivestono il carattere di necessità e di priorità per la tutela della sanità pubblica e che per essere attuate richiedono uno stanziamento di risorse stimate in 1.960.000,00 euro da assegnare ai Servizi Veterinari delle ASL, per il periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2027, per lo svolgimento delle azioni previste dalla normativa citata, secondo i seguenti indirizzi indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività in orario straordinario diurno, notturno o festivo del personale dedicato alla gestione di focolai di malattie di categoria A, con particolare riferimento alle operazioni di depopolamento e smaltimento di carcasse e prodotti;
- incremento delle capacità di recupero delle carcasse di animali rinvenuti morti appartenenti a specie target per PSA e IA o altre malattie di categoria A;
- ricerca attiva delle carcasse di animali selvatici, programmata e coordinata a livello regionale;
- costi di rimborsi per soggetti dedicati al depopolamento di specie target per PSA, secondo le modalità previste dalla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 previo esaurimento dei fondi di cui all’Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, per quanto concerne l’abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici;
- campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti;
- acquisto di apparecchiature e attrezzature e altra dotazione tecnica strumentale necessaria per le attività di cui sopra;
- ogni altra attività correlata al perseguimento delle finalità delle attività di cui sopra in conformità al Regolamento delegato (UE) 2020/687, previa comunicazione al Settore regionale competente “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “Sanità”.

Per l’assegnazione dei finanziamenti le ASL, in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui al Regolamento (UE) 2016/429, dovranno comunicare preventivamente al Settore regionale competente “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “Sanità” le attività da svolgere, riconducibili agli indirizzi previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente, corredate dalla stima dei relativi costi; il Settore regionale competente dovrà validarle nel più breve tempo possibile tenuto conto dei seguenti criteri:

- coerenza delle attività proposte con la normativa vigente e con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- coerenza delle attività proposte rispetto alle finalità di gestione del focolaio;
- congruità economica delle spese previste;

le risorse sono assegnate sulla base delle attività validate e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate con cadenza trimestrale dalle ASL.

Considerato che la procedura di cui alla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 per il depopolamento delle femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici ha fornito esiti positivi e al fine di garantire continuità ed uguaglianza e parità di trattamento tra i soggetti che hanno condotto l’attività di depopolamento ai sensi di tale atto ed in seguito all’approvazione della sopra citata Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, si ritiene necessario mantenere il

contributo per tale attività previsto nella citata D.D. pari a 90 euro, da liquidarsi attingendo alle somme assegnate alla Regione Piemonte con Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA pari a 166.315,79 euro, fino ad esaurimento dei fondi.

Tenuto conto della necessità di potenziare l'attività di diagnostica sull'eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alla peste suina africana ed alle zoonosi, nonché del carattere prioritario che tale attività riveste in relazione alla concreta possibilità di insorgenza di nuovi focolai di malattie di categoria "A", si ritiene necessario prevedere uno specifico finanziamento pari ad euro 40.000,00 da assegnare all'ASL CN 1, in qualità di soggetto capofila di specifico accordo di collaborazione da sottoscrivere con l'Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d' Aosta (IZS PLV), rivolto all'acquisto di dotazioni tecnico strumentali per lo svolgimento delle predette attività, in coerenza con le funzioni attribuite a tale Ente dall'articolo 1 dell'Allegato A della Legge Regionale 6 ottobre 2014, n. 13.

Dato atto che la D.G.R. n. 19-2709 del 22 giugno 2026 ha, tra l'altro

stabilito che per l'abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici continuerà ad essere applicata la procedura prevista con la D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 e che il contributo massimo per ogni abbattimento è pari a 90 euro, al cui finanziamento si provvederà con il contributo di 166.315,79 euro assegnato alla Regione Piemonte con Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, fino ad esaurimento fondi;

stanziato la somma di Euro 1.960.000,00 da assegnare ai Servizi Veterinari delle ASL, in qualità di ACL, per il periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2027, per lo svolgimento delle azioni rientranti tra quelle previste dalla normativa citata, secondo i seguenti indirizzi indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività in orario straordinario diurno, notturno o festivo del personale dedicato alla gestione di focolai di malattie di categoria A, con particolare riferimento alle operazioni di depopolamento e smaltimento di carcasse e prodotti;
- incremento delle capacità di recupero delle carcasse di animali rinvenuti morti appartenenti a specie target per PSA e IA o altre malattie di categoria A;
- ricerca attiva delle carcasse di animali selvatici, programmata e coordinata a livello regionale;
- costi di rimborsi per soggetti dedicati al depopolamento di specie target per PSA, secondo le modalità previste dalla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 previo esaurimento dei fondi di cui all'Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, per quanto concerne l'abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici;
- campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti;
- acquisto di apparecchiature e attrezzature e altra dotazione tecnica strumentale necessaria per le attività di cui sopra;
- ogni altra attività correlata al perseguimento delle finalità delle attività di cui sopra in conformità al Regolamento delegato (UE) 2020/687, previa comunicazione al Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità";

stabilito che per l'assegnazione dei finanziamenti le ASL, in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui al Regolamento (UE) 2016/429, dovranno comunicare preventivamente al Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità" le attività da svolgere, riconducibili agli indirizzi previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente, corredate dalla stima dei relativi costi; il Settore regionale competente dovrà validarle nel più breve tempo possibile tenuto conto dei seguenti criteri:

- coerenza delle attività proposte con la normativa vigente e con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- coerenza delle attività proposte rispetto alle finalità di gestione del focolaio;
- congruità economica delle spese previste;

e che le risorse sono assegnate sulla base delle attività validate e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate con cadenza trimestrale dalle ASL;

stanziato la somma di Euro 40.000,00 da assegnare all'ASL CN1, in qualità di soggetto capofila di specifico accordo di collaborazione da sottoscrivere con l'Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV), rivolto all'acquisto di dotazioni tecnico strumentali per lo svolgimento delle predette attività, in coerenza con le funzioni attribuite a tale Ente dall'articolo 1 dell'Allegato A della Legge Regionale 6 ottobre 2014, n. 13;

stabilito che la spesa prevista dal provvedimento stimata in Euro 2.166.315,79 trovi copertura per euro 2.000.000,00 nell'ambito del Fondo Sanitario indistinto, nel capitolo 157813/2026 Missione 13 – Programma 1 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, e per euro 166.315,79 nel capitolo 150320/2026, Missione 13 – Programma 7 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 193 del 1 aprile 2026 è stata accertata la somma di Euro 166.315,79 sul capitolo 20320/2026 (Acc. 2026/1093) contestualmente impegnata sul capitolo 150320/2026 (Impegno n. 2026/10275) a favore delle ASL per il potenziamento della ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II disciplina i “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i, che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Occorre

accertare la somma complessiva di Euro 2.000.000,00 sul capitolo 16575/2026, annualità 2026, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, dando atto che trattasi di risorse del Fondo sanitario nazionale, codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa;

impegnare la somma di Euro 2.000.000,00 come di seguito riportato:

Euro 1.960.000,00 sul capitolo 157813/2026, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, a favore delle ASL per lo svolgimento delle azioni rientranti tra quelle previste dalla normativa citata, per il periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2027, secondo i seguenti indirizzi indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività in orario straordinario diurno, notturno o festivo del personale dedicato alla gestione di focolai di malattie di categoria A, con particolare riferimento alle operazioni di depopolamento e smaltimento di carcasse e prodotti;
- incremento delle capacità di recupero delle carcasse di animali rinvenuti morti appartenenti a specie target per PSA e IA o altre malattie di categoria A;
- ricerca attiva delle carcasse di animali selvatici, programmata e coordinata a livello regionale;
- costi di rimborsi per soggetti dedicati al depopolamento di specie target per PSA, secondo le modalità previste dalla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 previo esaurimento dei fondi di cui all'Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, per quanto concerne l'abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici;
- campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti;
- acquisto di apparecchiature e attrezzature e altra dotazione tecnica strumentale necessaria per le attività di cui sopra;
- ogni altra attività correlata al perseguimento delle finalità delle attività di cui sopra in conformità al Regolamento delegato (UE) 2020/687, previa comunicazione al Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità";

Euro 40.000,00 sul capitolo 157813/2026, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, a favore dell'ASL CN1, in qualità di soggetto capofila di specifico accordo di collaborazione da sottoscrivere con l'Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d' Aosta (IZS PLV), rivolto all'acquisto di dotazioni tecnico strumentali per lo svolgimento delle predette attività, in coerenza con le funzioni attribuite a tale Ente dall'articolo 1 dell'Allegato A della Legge Regionale 6 ottobre 2014, n. 13.

Evidenziato che la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell'allegato **"Appendice A – Elenco Registrazioni contabili"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- art. 17 e 18 legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 " e s.m.i.;

- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023 n. 11/R Regolamento regionale recante : "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1 - 3361";
- D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.26 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026- 2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 - "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 - Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- Determinazione Dirigenziale n. 193 del 1 aprile 2026;
- D.G.R. n. 19-2709 del 22 giugno 2026;

determina

di accertare la somma complessiva di Euro 2.000.000,00 sul capitolo 16575/2026, annualità 2026, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, dando atto che trattasi di risorse del Fondo sanitario nazionale, codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa;

di impegnare la somma di Euro 2.000.000,00 come di seguito riportato:

Euro 1.960.000,00 sul capitolo 157813/2026, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, a favore delle ASL per lo svolgimento delle azioni rientranti tra quelle previste dalla normativa citata, per il periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2027, secondo i seguenti indirizzi indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività in orario straordinario diurno, notturno o festivo del personale dedicato alla gestione di focolai di malattie di categoria A, con particolare riferimento alle operazioni di depopolamento e smaltimento di carcasse e prodotti; incremento delle
- capacità di recupero delle carcasse di animali rinvenuti morti appartenenti a specie target per PSA e IA o altre malattie di categoria A;
- ricerca attiva delle carcasse di animali selvatici, programmata e coordinata a livello regionale;
- costi di rimborsi per soggetti dedicati al depopolamento di specie target per PSA, secondo le modalità previste dalla D.D. n. 958 del 3 maggio 2023 previo esaurimento dei fondi di cui all'Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA, per quanto concerne l'abbattimento di femmine adulte e/o sub adulte di suini selvatici;
- campionamenti condotti su animali rinvenuti morti e/o abbattuti;
- acquisto di apparecchiature e attrezzature e altra dotazione tecnica strumentale necessaria per le attività di cui sopra;
- ogni altra attività correlata al perseguimento delle finalità delle attività di cui sopra in conformità al Regolamento delegato (UE) 2020/687, previa comunicazione al Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità";

Euro 40.000,00 sul capitolo 157813/2026, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, a favore dell'ASL CN1, in qualità di soggetto capofila di specifico accordo di collaborazione da sottoscrivere con l'Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d' Aosta (IZS PLV), rivolto all'acquisto di dotazioni tecnico strumentali per lo svolgimento delle predette attività, in coerenza con le funzioni attribuite a tale Ente dall'articolo 1 dell'Allegato A della Legge Regionale 6 ottobre 2014, n. 13;

di evidenziare che la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell'allegato **"Appendice A – Elenco Registrazioni contabili"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di rinviare a successive determinazioni l'assegnazione della somma di Euro 1.960.000,00 a favore delle ASL sulla base delle rendicontazioni trimestrali delle spese sostenute da parte delle medesime;

di stabilire che la somma di Euro 40.000,00, assegnata all'ASL CN1 sarà liquidata secondo le seguenti modalità:

- Euro 20.000,00 all'approvazione del presente provvedimento;
- Euro 20.000,00 a saldo dietro presentazione di una relazione di attività e di un rendiconto contabile delle spese sostenute.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.L.vo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio